



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli e ad altri equidi

Secondo la legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), chiunque maltratta un animale, lo trascura o lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi compie un atto di maltrattamento (art. 26 cpv. 1 lett. a; art. 16 cpv. 1 OPAn). Questo vale anche per gli equidi, ai quali appartengono cavalli, asini, muli e bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn). È vietato infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un equide, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Gli equidi vivono in branco. Per offrire loro una vita il più possibile consona alla specie, è necessario rispettarne le caratteristiche nel trattamento, nell'utilizzazione, nella detenzione e nel trasporto. Questi sono i punti principali che devono essere soddisfatti per evitare sofferenze e lesioni a questi animali.

Utilizzazione e trattamento

Sovraffaticamento

Sottoporre gli equidi a un sovraffaticamento può causare gravi danni alla loro salute ed è quindi vietato (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Ad esempio, se sudano in modo eccessivo, gli equidi perdono importanti quantità di acqua corporea e di elettroliti. Inoltre, un lavoro pesante può comportare un'iperacidificazione dei muscoli, che a sua volta può portare a complicazioni fatali come danni muscolari o renali. Affinché dopo prestazioni faticose (battute di caccia, traino di legname o di una carrozza) non abbiano problemi cardiocircolatori, crampi muscolari, tendenza a stare sdraiati o danni permanenti, gli equidi devono essere sufficientemente allenati, resistenti e sani.

Doping

Come negli esseri umani, anche nei cavalli e nei pony si cerca di aumentare la prestazione sportiva con medicinali o altri mezzi. Questa pratica è chiamata doping. Il doping è vietato a causa dei rischi per la salute che ne derivano e per motivi di distorsione della concorrenza (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. g OPAn).

Sbarramento

Per sbarramento si intende ogni metodo che provoca dolore o paura al cavallo o al pony per indurlo ad alzare maggiormente le zampe. Ciò vale sia per lo sbarramento attivo, ad esempio l'innalzamento dell'asta o del supporto dell'asta al momento del salto, sia per i metodi passivi, ad esempio l'uso di un filo di metallo posto sull'asta. Sono inoltre intese anche le forme del cosiddetto «sbarramento chimico», quali l'applicazione alle zampe del cavallo o del pony di una sostanza che provoca dolori se l'animale tocca l'ostacolo. È vietato qualsiasi tipo di sbarramento (cfr. art. 21 lett. g OPAn).

Rollkur

Le caratteristiche della rollkur, un metodo di iperflessione impiegato nella disciplina di dressage, sono una posizione particolarmente bassa della testa e del collo, nonché un dorso molto teso che vengono provocati dall'intervento violento della mano del fantino e/o con altri mezzi ausiliari. La testa del

cavallo viene così piegata in avanti, da cui il nome rollkur. Sono rilevanti per la protezione degli animali i casi estremi in cui l'intervento sbagliato del fantino o l'impiego errato del mezzo ausiliario e la posizione innaturale del cavallo o del pony sono evidenti. La rollkur è vietata (cfr. art. 21 lett. h OPAn).

Dispositivi vietati

È vietato impiegare briglie con componenti dentati, taglienti, comprimimenti o duri, come i naselli e le cavezze con componenti metallici appoggiati senza imbottitura sull'osso nasale. L'imbottitura morbida deve essere fatta in modo da non provocare pressione. Sono vietati anche morsi a torciglione o con spigoli, come quelli a filo o a catena (cfr. art. 21 lett. l). Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti «twisted wire bit».

Apparecchi a scarica elettrica

Gli equidi non possono essere incitati o puniti con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione (art. 21 lett. c OPAn). Nelle giostre gli elementi separatori a scarica elettrica posizionati tra i compartimenti non servono a incitare gli equidi, ma a fini di delimitazione, motivo per cui questi tipi di giostre sono ammessi.

Legare la lingua

Ad alcuni cavalli da corsa si lega la lingua per evitare che blocchi loro le vie respiratorie durante la corsa. Questa pratica può però causare gravi lesioni e, talvolta, addirittura la perdita della lingua stessa. Per questo motivo è vietata (cfr. art. 21 lett. f OPAn).

Nervi delle zampe anestetizzati o tagliati

È vietato impiegare cavalli o pony nelle competizioni equestri i cui nervi delle zampe sono stati tagliati o anestetizzati (cfr. art. 21 lett. d OPAn). Gli equidi con i nervi delle zampe tagliati o anestetizzati non sentono più dolore in caso di navicolite e quindi non zoppicano più, continuando così a sollecitare normalmente la zampa malata e compromettendone ulteriormente la funzionalità.

Uso di cavezze annodate durante il trasporto

Gli equidi mantengono l'equilibrio durante il trasporto spostando il peso. Per evitare una pressione dolorosa su alcuni punti sensibili della testa causata dalla tensione incontrollata della corda, è vietato legare i cavalli e gli altri equidi a cavezze annodate oppure alle briglie durante il trasporto (cfr. art. 160 cpv. 1 OPAn).

Sodomia

Le pratiche sessuali (sodomia) con gli equidi sono vietate (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. j OPAn).

Detenzione

Contatti sociali

Gli equidi sono animali da branco che non possono essere tenuti isolatamente. Devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico. Sono riconosciuti come conspecifici: a. dei cavalli: cavalli, muli e bardotti; b. degli asini: asini, muli e bardotti; c. dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini. (cfr. art. 59 cpv. 3 e 3^{bis} OPAn). In quanto animali da preda, da soli si sentono in pericolo e hanno quindi bisogno della compagnia di un altro equide con il quale possono riposare e praticare la cura reciproca del mantello.

Privazione di acqua

La privazione intenzionale di acqua a scopi di addestramento rappresenta un maltrattamento (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn, art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 OPAn).

Cura degli zoccoli

Trascurare la cura degli zoccoli è dannoso per gli zoccoli, i legamenti e i tendini. Per questo motivo devono essere tagliati regolarmente (cfr. art. 5 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 OPAn). È vietato modificare la posizione naturale dello zoccolo o impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli per modificare l'andatura del cavallo (cfr. art. 21 lett. b OPAn).

Evitare i ferimenti

Gli equidi si feriscono molto facilmente, battono la testa a passaggi troppo bassi, si strangolano o cadono quando vanno in panico. Frequenti cause di ferimento sono i pomelli delle porte e i ganci sporgenti, le fessure sotto le porte dei box, le maglie delle grate troppo larghe, i fili di ferro, i chiodi, i pavimenti sdruciolevoli, i forconi o le prese elettriche situate nelle aree riservate agli equidi, le cavezze da pascolo troppo lunghe o le cavezze portate dai puledri. Le stalle, le aree d'uscita e i pascoli devono essere costruiti e allestiti in modo che il rischio di ferimento sia minimo (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a OPAn).

Filo spinato

I recinti di filo spinato possono causare gravi ferite alle zampe, motivo per cui spesso devono essere uccisi puledri e animali giovani. Mangiando sotto il recinto i cavalli possono procurarsi ferite gravi alla testa. Per questo motivo è vietato usare il filo spinato per recintare i pascoli o le aree di uscita con qualsiasi tempo. L'ufficio veterinario cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione (cfr. art. 63 OPAn).

Dispositivi a scarica elettrica

I dispositivi a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati (cfr. art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn). Gli equidi non possono essere separati gli uni dagli altri con nastri elettrificati. Le aree d'uscita possono essere delimitate da recinti elettrici se presentano le superfici minime di cui all'allegato 1, tabella 7, cifra 3 OPAn. L'area d'uscita deve essere inoltre concepita in modo da permettere agli animali di tenere una distanza sufficiente dal recinto e di evitarsi (cfr. art. 35 cpv. 5 OPAn).

Corrente elettrica contro il ticchio d'appoggio

Nel ticchio d'appoggio il cavallo stringe spesso con i denti una base d'appoggio e reclina la testa, aspirando contemporaneamente aria con rumori ben udibili. Questo disturbo comportamentale è causato da fattori esterni di frustrazione che il cavallo cerca di compensare. Tuttavia, il comportamento permane anche se si elimina il fattore esterno. Stando alle attuali conoscenze, il ticchio d'appoggio non causa né coliche né è imitato dagli altri cavalli. È vietato impiegare fili elettrici contro il ticchio d'appoggio (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn).

Peli tattili

Gli equidi hanno peli tattili attorno agli occhi, alle narici e al muso, che utilizzano per percepire l'ambiente circostante. L'eliminazione dei peli tattili (clipping) è eseguita nei cavalli e nei pony per motivi estetici. Si tratta di una pratica vietata poiché induce cambiamenti di comportamento negli animali (cfr. art. 21 lett. e OPAn).

Taglio della coda

All'estero capita di vedere cavalli con la coda recisa, in particolare quelli appartenenti alle razze pesanti a sangue freddo. In Svizzera è vietato accorciare il fusto della coda dei cavalli e degli altri equidi (cfr. art. 21 lett. a OPAn).

Abbattimento

Gli equidi malati o feriti devono essere curati. Se non è possibile lenire i dolori cronici, ad esempio in caso di navicolite o tendinite incurabile oppure di tumori maligni in stadio avanzato, i cavalli devono essere abbattuti o macellati (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn).

Legislazione: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn Maltrattamento di animali

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità;

Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn Definizioni

p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, asini, muli, bardotti;

Art. 3 cpv. 3 OPAn Principi

³ L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

Art. 4 cpv. 1 OPAn Alimentazione

¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 OPAn Cura

¹ Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

⁴ Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte.

Art. 7 cpv. 1 lett. a OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

Art. 16 cpv. 1 e 2 lett. b, g, h e j OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali

¹ È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraccarico inutile.

² In particolare è vietato:

- b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
- g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale;
- h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista definita dall'USAV in una pertinente ordinanza;
- j. effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali;

Art. 21 OPAn Pratiche vietate sui cavalli

Sugli equidi è inoltre vietato:

- a. accorciare il fusto della coda;
- b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
- c. incitare o punire gli equidi con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione;
- d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti;
- e. eliminare i peli tattili;
- f. legare la lingua;
- g. sbarrarli;
- h. usare metodi che provocano un'iperflessione del collo o del dorso (rollkur);
- i. impiegare i seguenti dispositivi:
 - 1. briglie con componenti dentati, taglienti, comprimanti o duri, come i naselli e le cavezze con componenti metallici appoggiati senza imbottitura sull'osso nasale,
 - 2. morsi a torciglione o con spigoli, come quelli a filo o a catena.

Art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nell'area di uscita

¹ I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.

⁵ Le aree d'uscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.

Art. 59 cpv. 3 OPAn Detenzione

^{3 e 3bis} Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico. Sono riconosciuti come conspecifici: a. dei cavalli: cavalli, muli e bardotti; b. degli asini: asini, muli e bardotti; c. dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini.

Art. 60 cpv. 2 OPAn Foraggiamento e cura

- 2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolata nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 63 OPAn

Divieto dell'uso di filo spinato

- 1 L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.
- 2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

Art. 160 cpv. 1 OPAn

Trattamento di determinate specie animali

- 1 Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.